



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917

Roma — Martedì, 21 agosto

Numero 197

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
 » a domicilio o nel Regno: » 36; » 19; » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » 38; » 21; » 12
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
 Altri annunzi. » 0.30 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, si fa noto agli abbonati ed agli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in volume, che la tipografia delle Mantellate in Roma ha ora terminato la spedizione del volume I della raccolta del corrente anno.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento del volume medesimo dovranno farsi entro un mese dalla inserzione del presente avviso.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

- Decreto-legge Luogotenenziale n. 1255 col quale nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo 34-bis con lo stanziamento di L. 5000.
- Decreto-legge Luogotenenziale n. 1256 che approva alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1917-918.
- Decreto-legge Luogotenenziale n. 1260 col quale è aumentato lo stanziamento del capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917-918.
- Decreto Luogotenenziale n. 1273 che aumenta di L. 71.200.000 le assegnazioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1917-918.
- Decreti Luogotenenziali numeri 1262 e 1271 riflettenti: Erezione in ente morale — Dichiarazione di opere di pubblica utilità.
- Relazione e decreto Luogotenenziale per lo scioglimento del Consiglio comunale di Fiamignano (Aquila).
- Relazioni e decreti Luogotenenziali per la proroga di poteri dei commissari straordinari di Nizza di Sicilia (Messina), Tornimparte (Aquila), Banzì (Potenza), Montevarchi (Arezzo), Corato (Bari), Erto e Casso (Udine) e Sarteano (Siena).
- Commissariato generale per i combustibili nazionali: Ordinanza relativa alla distribuzione della legna e del carbone vegetale le diverse Province fino al 31 dicembre 1917.

Lezioni diverse

Corte dei conti: Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV — Ministero delle finanze: Avviso di concorso per conferimento di banchi-letto — Ministero delle poste e dei telegrafi: Prospetto delle entrate postali e telegrafiche del 3° trimestre dell'esercizio 1916-917, confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1915-916 — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Smarrimenti di ricevute — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: Media dei cambi.

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — Cronaca italiana — Telegrammi Stefani — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1255 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
 Visto il Nostro decreto 20 novembre 1916, n. 1664;
 Vista la legge 29 giugno 1917, n. 1025;
 Udito il Consiglio dei ministri;
 Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:
 Nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1917-918 sotto la rubrica « Spese per l'Amministrazione giudiziaria » è istituito il capitolo n. 34-bis « Tribunale delle acque pubbliche - Spese d'ufficio (Spese fisse) », con lo stanziamento di lire cinquemila (L. 5000):

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SACCHI.

Visto, il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1256 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 giugno 1917, n. 1025;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1917-918, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) è istituito il capitolo n. 44-bis: « Compensi per lavori straordinari al personale subalterno ordinario e straordinario dei fari e fanali », con lo stanziamento di lire ottomila (L. 8000);

b) lo stanziamento del capitolo n. 47: « Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali, ecc. », è diminuito di lire diecimila (L. 10.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1260 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917-918 lo stanziamento del capitolo n. 28 « Sussidi al personale dipendente dal genio civile, ecc. » è aumentato di lire trecentoventimila (L. 320.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1273 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le assegnazioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1917-918 compresi nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, sono, aumentate delle somme per ognuno di essi indicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Maggiori assegnazioni su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1917-918.

Cap. n. 32. Corpo delle capitanerie di porto - Personale di concetto, ecc.	20,000 —
» 51. Stato maggiore generale, ecc.	700,000 —
» 52. Corpo del genio navale	90,000 —
» 53. Corpo sanitario militare marittimo	270,000 —
» 54. Corpo di commissariato militare marittimo	90,000 —
» 55. Ufficiali del corpo R. equipaggi	345,000 —
» 57. Indennità di corredo e spese variabili per gli ufficiali, ecc.	30,000 —
» 58. Corpo Reale equipaggi - Paghe	8,500,000 —
» 59. Corpo Reale equipaggi - Vestiario	12,000,000 —
» 60. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie relative.	8,200,000 —
» 63. Difese costiere - Personale.	1,000,000 —
» 64. Soprassoldi al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri.	250,000 —

Cap. n. 66. Indennità per i personali militari della R. marina.	130,000 —
» 67. Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	2,000,600 —
» 69. Casermaggio - Corpi di guardia ed illuminazione, ecc.	270,000 —
» 71. Armamenti navali, ecc.	4,300,000 —
» 74. Viveri a bordo ed a terra.	23,000,000 —
» 75. Servizio ospedaliero per i militari del corpo Reale equipaggi, ecc.	1,500,000 —
» 82. Servizio idrografico - Materiale	100,000 —
» 86. Servizio aeronautico - Indennità, ecc.	540,000 —
» 87. Personale per servizio dei fabbricati, ecc.	50,000 —
» 94. Spese di giustizia	15,000 —
» 95. Spese per trasporto di materiali	800,000 —
» 99. Acquisto ed impianti di macchinari, ecc.	1,650,000 —
» 100. Energia elettrica, combustibili, ecc.	1,200,000 —
» 102. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	3,300,000 —
» 103. Spese per il personale lavorante.	850,000 —
Totale	71,200,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro della marina: DEL BONO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

- N. 1262. Decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in ente morale una istituzione fondata in Pavia, a cura di un Comitato promotore, a favore della clinica delle malattie nervose e mentali di quella R. Università ed è approvato il relativo statuto.
- N. 1271. Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, col quale, sulla proposta del ministro della marina, sono dichiarate opere di pubblica utilità quelle interessanti la Regia marina per la sistemazione e l'ampliamento del Balipedio di Viareggio.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 1° luglio 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fiamignano (Aquila).

ALTEZZA!

Per interni insanabili dissidi il Consiglio comunale di Fiamignano ha rassegnato in massa le dimissioni, cosicchè il prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un proprio commissario.

Perchè però è risultato che gli uffici comunali sono nel più completo abbandono, che tutti i vari servizi pubblici trovansi disorganizzati e le finanze gravemente dissestate, tanto da richiedere per il loro riassetto provvedimenti straordinari, è necessario convertire, mediante il formale scioglimento del Consiglio comunale, in Regio il commissario prefettizio, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 5 giugno 1917.

In tali sensi provvede l'accluso schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
 Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
 Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 13 gennaio 1915, approvato con decreto Luogotenenziale 5 novembre 1915, n. 1526;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiamignano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Tullio Pavani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Regio commissario sono conferiti i poteri del Consiglio, a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del suddetto testo unico.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Nizza di Sicilia (Messina).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Nizza di Sicilia, non essendo possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, stante l'assenza di gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
 Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
 Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 13 aprile 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, 16 luglio, 8 ottobre 1916, 7 gen-

naio e 12 aprile 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nizza di Sicilia, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Tornimparte (Aquila).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Tornimparte, non essendo possibile provvedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 11 ottobre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Tornimparte, in provincia di Aquila, 16 gennaio, 13 aprile, 9 luglio, 8 ottobre 1916, 7 gennaio e 12 aprile 1917, coi quali fu prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526, nonché il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tornimparte, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 21 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Banzi (Potenza).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Banzi, per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione dell'azienda comunale, e non essendo d'altra parte per ora possibile provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 19 aprile 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Banzi, in provincia di Potenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Banzi è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 21 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 21 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Montevarchi (Arezzo).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Montevarchi, a causa della persistente assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi che non consente ancora di procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 13 luglio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montevarchi, in provincia di Arezzo, 22 ottobre 1916, 21 gennaio e 22 aprile 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montevarechi è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 21 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 26 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Corato (Bari).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Corato, non essendo possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 20 luglio 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Corato, in provincia di Bari, 18 novembre 1915, 13 febbraio, 18 maggio, 10 agosto, 12 novembre 1916, 1° febbraio e 20 maggio 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Corato è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 26 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Erto e Casso (Udine).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del

R. commissario di Erto e Casso, essendo impossibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 12 ottobre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Erto e Casso, in provincia di Udine, 25 gennaio e 19 aprile 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Erto e Casso è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 26 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sarteano (Siena).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Sarteano, non essendo possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa della assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 30 luglio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sarteano, in provincia di Siena, 5 novembre 1916, 1° febbraio e 26 aprile 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sarteano, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TONASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti i decreti Luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35, 22 febbraio 1917, n. 261, 26 aprile 1917, n. 693 e 5 agosto 1917, n. 1215;

Visto il risultato del censimento della legna e del carbone vegetale;

Ritenuto che le nuove lavorazioni disposte e da disporre nelle diverse regioni non potranno dare effetto utile prima di qualche mese;

Che pertanto è prudente regolare la distribuzione della legna e del carbone vegetale fra le diverse Provincie sino al 31 dicembre 1917;

Che ai Comitati di mobilitazione industriale possono utilmente essere delegate funzioni anche nei riguardi della legna e del carbone vegetale;

D'accordo col ministro delle armi e munizioni;

ORDINA:

Art. 1.

Sino a nuova disposizione, ed in mancanza sino al 31 dicembre 1917, sono vietate:

a) l'esportazione di legna da ardere e di carbone vegetale dalle provincie di Alessandria, Ancona, Belluno, Bergamo, Caltanissetta, Chieti, Como, Ferrara, Forlì, Genova, Girgenti, Livorno, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Ravenna, Rovigo, Siracusa, Sondrio, Torino, Trapani, Udine, Venezia, Verona e Vicenza;

b) l'esportazione di carbone vegetale dalle provincie di Firenze, Reggio Emilia e Roma;

c) l'importazione di legna da ardere e di carbone vegetale nelle provincie di Arezzo, Avellino, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Grosseto, Novara, Perugia, Pisa, Porto Maurizio, Potenza, Reggio Calabria, Salerno ed isola di Sardegna.

Possono essere accordate deroghe a tali divieti per singoli casi di assoluta urgenza e quando non siavi modo di provvedere diversamente.

Art. 2.

Salvo speciale autorizzazione, a tutti coloro che per i loro usi o per l'esercizio di loro industrie posseggono scorte di combustibili per un trimestre è fatto assoluto divieto di procedere in ogni mese a trasporti di legna e di carbone vegetale da qualsiasi Provincia per quantità superiori a quelle normalmente necessarie nel mese stesso, anche se dimostrino di avere stipulato contratti di acquisto anteriormente alla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Le deroghe ai decreti di cui ai precedenti articoli sono richieste da coloro che debbono far uso della legna e del carbone con specificazione dell'uso stesso, della quantità occorrente, del luogo di deposito, della stazione o porto di partenza e del nome dello spedite.

Le domande sono presentate:

a) dagli stabilimenti (industriali ed agricoli) militari, ausiliari, assimilati e liberi ai Comitati regionali di mobilitazione industriale nella cui circoscrizione sono compresi;

b) dagli altri richiedenti al prefetto.

Art. 4.

I Comitati regionali di mobilitazione industriale ed i prefetti, accertate le condizioni d'ammissibilità della domanda:

a) respingono senz'altro quelle non giustificate ai sensi dei precedenti articoli;

b) promuovono per le altre le determinazioni del commissario generale, indicando le quantità di legna e di carbone per le quali propongono di consentire l'esportazione, l'importazione, o l'aumento di scorta.

Quando si tratti di stabilimenti interessanti le armi od il munizionamento, e l'urgenza sia tale da non consentire indugi, i Comitati regionali provvedono direttamente sia a concedere l'autorizzazione, sia a richiedere il trasporto a mezzo delle rispettive Commissioni militari di linea, e contemporaneamente informano con telegramma il commissario generale e il Comitato centrale di mobilitazione industriale.

Il commissario generale, nei casi in cui provveda direttamente, dà notizia della concessa autorizzazione all'interessato, al capitano di porto nei casi di trasporti per via d'acqua, alla delegazione dei trasporti militari per i percorsi ferroviari e tramviari ed al Comitato centrale di mobilitazione industriale.

Art. 5.

Alle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, alle capitanerie di porto ed alle imprese di trasporti è fatto assoluto divieto:

a) di accettare spedizioni di legna o di carbone vegetale da Provincie dalle quali sia proibita l'esportazione, o per Provincie per le quali sia vietata la importazione, quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui al precedente articolo;

b) di accettare spedizioni di legna o di carbone vegetale per le quali sia stata imposta e comunicata proibizione dal commissario generale.

Art. 6.

Non occorre autorizzazione:

a) nell'interno della Provincia;

b) fra Provincie comprese nella circoscrizione di uno stesso corpo d'armata limitatamente alla legna od al carbone acquistati dall'autorità militare, anche se per le Provincie stesse sia divieto d'importazione o d'esportazione;

c) in tutti gli altri casi contemplati dalla presente o da successive ordinanze.

Dei trasporti così eseguiti le Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, le capitanerie di porto e le imprese di trasporti debbono darne settimanalmente notizia al commissario generale ed al Comitato centrale di mobilitazione industriale.

Art. 7.

Per l'approvvigionamento della legna occorrente agli usi industriali il commissario generale provvede, su richiesta degli interessati trasmessa col parere dei Comitati regionali e dei prefetti a norma dell'art. 3, a requisire in loro favore i tagli di bosco nelle località più indicate ed all'occorrenza anche piante sparse da legno ovunque si trovino, nonchè a concedere ogni altra facilitazione a norma del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Art. 8.

Nelle Provincie per le quali è vietata l'esportazione è fatto obbligo:

a) ai Comuni di assicurarsi direttamente od a mezzo di altri enti o di privati con acquisti in luogo, o con importazione dalle Provincie meno lontane, il combustibile necessario, nel prossimo inverno per il riscaldamento degli ospedali, scuole, uffici ed altri edifici pubblici, limitando alle quantità occorrenti sino a tutto dicembre 1917 la provvista della legna da ardere e del carbone vegetale, salvo ad integrare mensilmente il quantitativo consumato;

b) ai Consorzi granari di assicurarsi con acquisto in luogo, o con importazione da Provincie meno lontane, la disponibilità delle quantità di legna e di carbone vegetale necessaria per gli usi domestici della popolazione sino a tutto dicembre 1917, tenendo conto sia delle risultanze del censimento con le variazioni indicate dal commissario generale, sia degli approvvigionamenti cui provvedano direttamente i Comuni od altri enti.

Il minimo delle quantità di legna e carbone, di cui occorra assicurare la disponibilità, può essere determinato dal commissario generale.

A tale effetto i Comuni ed i Consorzi granari delle Provincie stesse sono autorizzati ad avvalersi delle agevolazioni fiscali e finanziarie stabilite con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215, salvo a determinare per ciascun Consorzio il limite per lo sconto delle cambiali presso gli Istituti di emissione ed a sostituire eventualmente al pegno altra forma di garanzia.

Art. 9.

Per tutte le Provincie indistintamente il commissario generale può ordinare ai Comuni ed ai Consorzi granari di provvedere direttamente, od a mezzo d'intraprenditori, ad assicurarsi entro il 15 di settembre prossimo la disponibilità sia di tagli di boschi per ricavarne legna da ardere e carbone in determinate quantità anche eccedenti i bisogni della rispettiva Provincia, sia di piante sparse da legno.

Con tale ordine è implicita l'autorizzazione delle agevolazioni fiscali e finanziarie di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Art. 10.

Negli acquisti di cui agli articoli 8 e 9 i Comuni ed i Consorzi sono dispensati dall'osservanza d'ogni forma di legge.

Non ottemperando i Comuni ed i Consorzi alle prescrizioni degli articoli stessi o non cominciando a darvi esecuzione entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario generale provvede d'ufficio a loro spese e carico, senza pregiudizio delle responsabilità dei sindaci e dei presidenti dei Consorzi per ogni effetto di legge.

Art. 11.

Ai detentori di legna da ardere e di carbone vegetale i quali abbiano omessa o fatta denuncia incompleta agli effetti del censimento ordinato con decreto 14 giugno 1917 del Comitato dei combustibili nazionali, è dato un nuovo termine sino al 15 settembre p. v. per adempiere all'obbligo loro.

Decorso tale termine, i contravventori saranno senza meno deferiti all'autorità giudiziaria e verranno requisite a favore di Comuni, di Consorzi granari e di stabilimenti ausiliari le quantità di legna e di carbone da essi detenute.

Art. 12.

Coloro che a scopo di commercio detengono legna da ardere e carbone vegetale sono obbligati a vendere ai Comuni ed ai Consorzi granari nei casi di cui all'art. 8 le quantità richieste, con precedenza su ogni altro contratto, ed a prezzo concordato.

In caso di esagerate pretese o di rifiuto di vendita i Comuni ed i Consorzi provocano dal commissario generale l'ordine di requisizione, senza pregiudizio di più severi provvedimenti.

Quando i detentori provino che la legna ed il carbone vegetale sieno destinati a stabilimenti ausiliari od assimilati, o ad autorità militari il commissario generale, interpellato il Comitato centrale di mobilitazione industriale od il Ministero della guerra, decide quale fornitura e per quale quantità debba avere preferenza.

Art. 13.

In via di esperimento sono istituite linee di navigazione con velieri e rimorchiatori per il trasporto di combustibili dai porti di Reggio Calabria, Santa Venere, Salerno, Torre del Greco e Terracina.

Per il trasporto di combustibili acquistati dai Comuni e dai Consorzi granari agli scopi di cui all'art. 8, il commissario generale assume a spese dello Stato, sino per una quantità complessiva di 8000 tonnellate, l'importo della metà della tariffa che sarà stabilita per tali linee di navigazione.

Art. 14.

Debbono essere presentate al commissario generale le domande:

a) per concessioni di mezzi d'opera e per impiego di prigionieri nella lavorazione di boschi da chiunque assunti;

b) per esoneri temporanei di militari quando la lavorazione abbia luogo a cura del commissario generale o nell'interesse di Consorzi granari o Federazioni di Consorzi, di Comuni o di altri enti pubblici.

In tali casi gli esoneri sono accordati direttamente dal Ministero delle armi e munizioni, in base a richiesta del commissario generale che ne assume la responsabilità.

Art. 15.

Debbono essere presentate ai Comitati regionali di mobilitazione industriale le domande:

a) per la benzina e gli esplosivi occorrenti nelle lavorazioni dei boschi da chiunque assunti;

b) per gli esoneri temporanei di militari nei casi non previsti dal precedente articolo.

Sulle domande di esonero i Comitati provvedono in conformità della circolare 8 agosto 1917, n. 113613, del Ministero per le armi e munizioni.

Art. 16.

I reclami derivanti dalla applicazione della presente ordinanza debbono essere presentati al commissario generale.

Art. 17.

Chiunque contravvenga ai divieti o non ottemperi agli obblighi imposti con la presente ordinanza è punito con l'arresto sino a sei mesi e con la ammenda da lire 100 a 1000, a norma degli articoli 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215 o 2, comma 3°, del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 682.

Art. 18.

La presente ordinanza avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I prefetti sono incaricati della sua esecuzione.

Roma, 21 agosto 1917.

Il commissario generale: *Devito*.

Visto, per l'approvazione della parte di competenza

del Ministero delle armi e munizioni:

Per il ministro: *Alfieri*.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 17 marzo 1917:

Vedove.

Guido Maria di Pezzuto Cosimo, soldato, L. 630 — Ficetola Filomena di Raimo Pasquale, id., L. 630 — Fiorucci Annita di Bernini Ugo, id., L. 630 — Ripamonti Bambina di Olivares Emilio, caporale, L. 840 — Del Torchio Giuseppina di Brebbia Paolo, soldato, L. 630 — Blasco Lucia di Lentini Giuseppe, id., L. 630 — Celoria Domenico di Bava Giovanni, id., L. 630 — Mazzariol Giuseppina di Cenedese Antonio, id., L. 630 — Amoruso Carmela di Villano Antonio, id., L. 630 — Fava Maria di Gaudin Giuseppe, id., L. 630 — Monteverdi Maria di Mazza Vittorio, id., L. 630 — Querci Cesira di Vincenti Vittorio, id., L. 630 — Argento Rachele di Bosco Giovanni, id., L. 630 — Berta Angela di Tayarone Michele, id., L. 630.

Romeo Maria di Romeo Bruno, soldato, L. 630 — Pasqualini Colomba di Nardi Giuseppe, id., L. 630 — Montefusco Giuseppa di Pisanello Biagio, id., L. 630 — Mineo Maria di Samprisi Salvatore, id., L. 630 — Gritti Adele di Sensi Antonio, id., L. 630 — Palucci Maria di Nozzi Nicola, id., L. 630 — Gatti Assunta di Marroneini Raffaello, id., L. 630 — Migliorati Filomena di Di Filippo Emilio, id., L. 630 — Martini Lucrezia di Borgogni Antonio, id., L. 630 — Matarazzo Nunzia di Cucciniello Costantino, id., L. 630 — Varnerin Maria di Lanzicher Romano, caporal maggiore, L. 840 — Gagliardi Maria di Bellumori Giovanni, soldato, L. 630.

Mariotti Angela di Pieretti Camillo, soldato, L. 630 — Melis Raimonda di Tradori Giuseppe, id., L. 630 — Zanchetta Giovanna di De Bortoli Riccardo, id., L. 630 — Menchi Sestilia di Spinici Arturo, id., L. 630 — Mallan Teresa di D'Ambrosio Giuseppe, id., L. 630 — Manacchino Giovanna di Ottavio Romolo, id., L. 630 — Tonini Adelfina di Falaschi Zaverio, id., L. 630 — Mancini Sestilia di Cappelli Guido, id., L. 630 — Casali Virginia di Neri Luigi, id., L. 630.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE - DIVISIONE IV

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 10 settembre 1917 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

Numero	NUMERO E SEDE di ciascun banco		COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere		
	COMUNE e Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'uk tutto triennio	RISCOSSIONI				AGGI					Se nominati prima della attuazione della legge 22 lu- glio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	
					Esercizi			Media	Esercizi			Media				
					1914-15	1915-16	1916-17		1914-15	1915-16	1916-17					

Primo esperimento.

111	Napoli	Napoli	—	—	158172	138062	140852	162362	8136	7432	9278	8282	6245	5326	6282	
180	Cremona	Milano	—	—	93360	96493	102000	93951	6034	5959	6169	6054	7615	3543	4054	
332	Sessa Aurunca (Ca- serta)	Napoli	—	—	41824	40104	35978	39302	3690	3604	3359	3551	3025	1541	1551	
200	Mantova	Venezia	—	—	35386	31119	33654	33553	3322	3353	3219	3298	2585	Qualunque aggio (art. 1°, comma 3°, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1083).		
62	Santa Flavia (Pa- lermo)	Palermo	—	—	27387	21294	23418	25033	2763	2465	2407	2552	1930	Id.		

Secondo esperimento.

Con diminuzione del requisito d'aggio del 50 0/0 e del periodo di gestione personale nell'ultimo banco a soli due anni.
(Art. 2 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1083).

194	Napoli	Napoli	—	—	89289	49233	55353	64625	5671	4061	4313	4082	2485	1223	1341	
109	Napoli	Napoli	—	—	69609	53730	56952	60097	4882	4249	4378	4503	2315	1151	1251	
221	Riposto (Catania)	Palermo	Mascoli	6555	56651	54513	59035	56733	4366	4280	4461	4369	4365	1098	1184	
197	Recco (Genova)	Torino	Useio	1371	32323	37180	37972	35825	3139	3430	3457	3342	2755	Qualunque aggio (art. 1°, comma 3°, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1083).		

3°, 4° e 5° esperimento.

Possono prendervi parte tutti indistintamente i ricevitori personalmente esercenti.

178	Bologna	Firenze	—	—	84957	84700	103470	92709	5498	5488	6396	5794	7135	Qualunque aggio		
25	Roma	Roma	—	—	58348	47927	62405	56160	4433	3996	4588	4339	2160	Id.		
48	Verona	Venezia	—	—	38297	44677	49173	44019	3191	3833	4058	3794	3390	Id.		
180	Pomigliano d'Arco (Napoli)	Napoli	—	—	32080	26376	30797	29751	3125	2674	3048	2949	2290	Id.		

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale. Le domande, stese in carta da bollo da lire una e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla direzione compartimentale del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 10 settembre 1917 durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula.

« Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n.
in, chiede di essere ammesso al concorso
indetto con avviso in data 1° agosto 1917 per il conseguimento
di uno dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei
riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. in

b) Banco n. in

c)

(Data o firma del richiedente)

Dalla Direzione generale delle private.

Roma, 1° agosto 1917.

Per il direttore capo della Divisione IV: A. SEMITECOLO.

PROSPETTO delle entrate telegrafiche del 3° trimestre dell'esercizio 1916-1917 confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1915-1916.

CAPITOLI		Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
Num.	DENOMINAZIONE						
Esercizio 1916-1917:							
64	Corrispondenza telegrafica:						
	1° Telegrammi privati	3,015,709 52	2,742,957 83	3,047,483 66	8,800,151 01	16,895,275 80	25,501,426 81
	2° Debiti di Amministrazioni telegrafiche per la corrispondenza rispettiva:						
	a) Amministrazioni italiane	5,424 88	129,213 52	180 —	134,818 40	243,183 75	358,002 15
	b) Amministrazioni estere	710,59	41,605 43	565 38	42,881 31	53,868 19	96,749 50
	3° Tasse dovute dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero e tasse eventuali per espresso e simili	392,331 95	206,701 75	1,035 75	600,069 45	712,355 85	1,312,425 30
	Totali	3,414,176 85	3,120,478 53	3,049,264 79	9,533,920 17	17,904,683 59	27,488,603 58
Esercizio 1915-1916:							
58	Corrispondenza telegrafica:						
	1° Telegrammi privati	2,938,301 78	2,587,288 27	2,581,437 03	8,107,027 08	18,158,633 24	26,265,660 32
	2° Debiti di Amministrazioni telegrafiche per la corrispondenza rispettiva:						
	a) Amministrazioni italiane	1,509 50	4,538 42	133,083 50	139,131 42	141,354 33	280,485 75
	b) Amministrazioni estere	87 20	—	168 55	255 75	273,083 71	273,339 46
	3° Tasse dovute dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero e tasse eventuali per espresso e simili	—	570,222 30	807 50	54,029 80	506,215 55	1,137,245 35
	Totali	2,939,898 48	3,162,048 99	2,715,496 58	8,817,444 05	19,139,286 83	27,956,730 88
	Differenza nell'esercizio						
	{ in più	474,278 37	—	333,768 21	768,476 12	—	—
	{ in meno	—	41,570 46	—	—	1,234,603 24	468,127 12

(Elenco n. 7).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di raggio ne i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					
				Quantità			Ammontare		Decorrenza
				nomina- tivi	al por- tatore	misti	Rendita	Capitale	
466	3-5-1917	Banca d'Italia (Sede di	Cidonio Pietro fu Domenico (Pos. n. 605183)	—	4	—	399 —	Cons.	1-1-1917
199	20-1-1917	Aquila)		—	1	—	3 50	3,50 %	
133	2-2-1917	Banca d'Italia (Sede di	Clemente Pasquale fu Vincenzo (Pos. numero	—	2	—	7 —	Cons.	1-1-1917
		Teramo)	605117)					3,50 %	
360	27-3-1917	Intendenza finanza di	Mottola Francesco Paolo fu Carmine (Pos.	1	—	—	140 —	Cons.	1-1-1917
		Caserta	n. 588753)				Cart. d'usuf.	3,50 %	

Roma, 18 agosto 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 agosto 1917, in L. 144,94.

MINISTERO**DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO****Ispettorato generale del commercio.**

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 20 agosto 1917, da valere per il giorno 21 agosto 1917:

Franchi	128 53 1/2	Dollari	7 43 1/2
Lire sterline	35 37 1/2	Pesos carta	3 19 1/2
Franchi svizzeri	167 52	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE**CRONACA DELLA GUERRA****Settore italiano.**

L' *Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 21 agosto 1917 — (Bollettino di guerra n. 819).

La battaglia sulla fronte Giulia prosegue ininterrotta. Meravigliosamente tenaci e con azione concorde, le nostre truppe, efficacemente coadiuvate all'estrema ala destra dalle batterie fisse e natanti e dai monitori della Regia marina, marciano verso il successo che, anche attraverso la non diminuita resistenza nemica, si va delineando.

Mentre all'ala nord della vasta fronte la lotta si svolge regolarmente, sull'altopiano carsico e nella zona litoranea, sotto la poderosa pressione delle truppe della terza armata, la linea nemica ha cominciato ad inflettersi e cedere in più punti.

Le valorose fanterie del XXIII corpo ancora una volta si sono coperte di gloria; le brigate granatieri (1°, 2°), Bari (139°, 140°) Lario (233°, 234°), Piacenza (235°, 236°) e Cosenza (243°, 244°) hanno gareggiato in bravura, riuscendo ad oltrepassare le poderose difese nemiche tra Corite e Selo verso la forte posizione di Stari Lokva.

Duecentosessantuno nostri velivoli hanno volato sopra il campo di battaglia: truppe ammassate tra Selo e Comono e sulle falde, orientali dell'Hermoda sono state fulminate; gli impianti del nodo ferroviario di Tarvis e intensi movimenti nemici ivi segnalati furono colpiti con cinque tonnellate di bombe ad alto esplosivo.

Un nostro apparecchio da caccia non fece ritorno al proprio campo. Un velivolo nemico venne abbattuto.

Fino a ieri sera il numero complessivo dei nemici passati dai posti di concentramento era di 243 ufficiali e 10.103 uomini di truppa. Altri numerosi prigionieri feriti sono stati ricoverati negli ospedali da campo.

Nella notte sul 20 e in quella scorsa il nemico ha eseguito a scopo diversivo concentramenti di fuoco e tentativi di attacco parziali su vari tratti delle fronti tridentina e carnica. Fu ovunque respinto. Un suo riparto d'assalto venne annientato in Val Lagarina e un altro che era riuscito a porre piede in un nostro posto avanzato a sud-est di Monte Majò ne venne scacciato da un pronto contrattacco.

Cadorna.

ROMA, 20. — Il giorno 18 in alto Adriatico un nostro idrovolante colpiva in pieno con lancio di bombe un sommergibile nemico affondandolo.

Settori esteri.

Poco importanti sono le notizie che il telegrafo comunica sulle operazioni belliche verificatesi ieri l'altro su quasi tutte le fronti belligeranti. Anche l'offensiva inglese nella Fiandra subisce una lieve sosta che si verifica sempre dopo una grossa battaglia combattutasi aspramente. Gli inglesi conservano integre le posizioni prese al nemico e tutti i contrattacchi tedeschi per riprenderle non hanno avuto successo.

In questa sosta non vanno comprese la fronte francese e la rumena. A Verdun ieri l'altro è incominciata una grande battaglia che si svolge favorevole ai francesi, i quali hanno ricacciato il nemico da vasta zona di territorio invaso sulle due rive della Mosa,

facendo numerosi prigionieri ed impadronendosi di molto materiale di guerra, malgrado la ostinata resistenza tedesca. In Moldavia i russo-rumeni sono stati costretti a ripiegare.

In proposito di quanto abbiamo detto l'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti particolari:

PARIGI, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio lotta di artiglieria abbastanza violenta nella regione a nord di Bixchoote.

In Champagne le nostre batterie eseguirono tiri efficaci sulle organizzazioni tedesche. Parecchie incursioni nelle linee nemiche ci permisero di ricondurre prigionieri.

Sulle due rive della Mosa le nostre truppe mossero stamane all'attacco delle posizioni tedesche con magnifico ardore. Secondo le nostre prime informazioni la nuova battaglia di Verdun si svolge vantaggiosamente per noi su un fronte di 18 chilometri dal bosco di Avocourt fino a nord di Benzonveaux. Numerosi prigionieri sono già stati ricondotti nelle retrovie. Il valore delle nostre truppe è al disopra di ogni elogio.

Nella regione di Bandenviller abbiamo facilmente respinto un colpo di mano nemico.

Abbastanza grande attività di artiglieria nell'alta Alsazia.

PARIGI, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Sul fronte a nord di Verdun le nostre truppe si sono impadronite dalle due parti della Mosa delle difese nemiche sopra un fronte di diciotto chilometri e su una profondità che supera in alcuni punti i due chilometri. Sulla riva sinistra teniamo in particolare il bosco di Avocourt, le due cime del Mort-Homme, il Bois des Corbeaux e il bosco di Cumières. Sulla riva destra abbiamo conquistato la collina Talou, il campo di Champneuville, la quota 344, la fattoria di Normont e la quota 240 a nord di Louvemont. A destra le nostre truppe si sono largamente avanzate nel Bois des Fossés e nel Bois le Chaume.

La cifra dei prigionieri validi è superiore ai quattromila.

I tedeschi hanno violentemente contrattaccato al bosco di Avocourt, al Mort-Homme e alla quota 344. Il nostro fuoco ha dovunque annientato gli sforzi del nemico al quale ha inflitto gravi perdite.

La nostra aviazione ha preso una parte brillante alla battaglia mitragliando da breve altezza le concentrazioni nemiche e contribuendo così a respingere i contrattacchi. I nostri piloti hanno abbattuto undici velivoli tedeschi sul fronte dell'esercito. Due altri apparecchi nemici sono stati abbattuti dai nostri cannoni speciali.

Sul rimanente del fronte cannoneggiamento intermittente.

PARIGI, 21. — Si ha dal fronte di Verdun: Durante tutta la notte migliaia di cannoni seminarono la morte tra i tedeschi. Stamane alle 4,40 le nostre truppe, sopra un fronte di circa 25 chilometri, si slanciarono con un solo salto fuori delle trincee e piombarono sulle posizioni nemiche con un indescrivibile slancio. Sorpresi dalla subitanità dell'attacco che non faceva rallentare il fuoco delle batterie francesi, i tedeschi aprirono il loro tiro di sbarramento soltanto 12 minuti più tardi. La sosta permise alla fanteria francese di superare senza perdite la zona pericolosa e di avvicinarsi alle prime linee nemiche; ma i tedeschi, non avendo potuto tenere sotto il fuoco, al quale nulla poteva resistere, avevano quasi sgombrato le prime trincee.

Il nostro attacco si svolgeva a cavaliere delle due rive della Mosa. Sulla riva destra, lungo le creste di Talou, una sola compagnia tedesca aveva potuto mantenersi nei profondi ricoveri di un fortino sotterraneo. Essa fu tutta fatta prigioniera. Sulla riva sinistra della Mosa le prime posizioni assegnate come obiettivo alle truppe furono pure tutte conquistate.

Dopo un'ora di arresto per consolidare la situazione, venne ripreso il movimento di avanzata, e occupammo sulla riva sinistra le alture di quota 304, di Mort-Homme e sulla riva destra la quota 344.

Nei loro tiri di sbarramento i tedeschi fecero unicamente uso di granate a gas asfissianti obbligando le nostre truppe ad uscire dalle trincee e a lanciarsi all'attacco con le loro maschere. Malgrado ciò

lo slancio delle nostre fanterie fu incomparabile e tutti gli obiettivi designati vennero raggiunti e perfino superati.

Mercè la nostra preparazione di artiglieria le nostre perdite furono minime.

Fino da ieri l'altro i nostri velivoli avevano conquistato l'assoluto dominio dell'aria, nessun apparecchio nemico avendo potuto avanzare sulle nostre linee. Ciò spiega l'efficacia del nostro fuoco e la debole reazione dell'artiglieria tedesca nell'impossibilità di poter regolare il suo tiro.

LONDRA, 20. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Un contrattacco tedesco, effettuato durante la notte contro le posizioni da noi occupate ieri mattina a sud-est di Epeky, è stato completamente respinto dopo viva lotta.

Operammo un riuscito colpo di mano nella notte scorsa a sud di Lens. La nostra linea nel settore di Ypres fu leggermente avanzata a sud-est di Saint Sanshoek.

LONDRA, 20. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Durante la mattinata i tedeschi hanno cercato di sferrare un nuovo contrattacco contro le nostre nuove posizioni a sud-est di Epeky. Furono scorti nel momento in cui prendevano formazioni di combattimento per attaccare. I nostri cannonieri li dispersero prima che potessero pronunciare l'attacco. Scontri di pattuglie durante i quali facemmo progressi avvennero durante tutta la giornata nelle vicinanze nord-occidentali di Lens. Un distaccamento tedesco penetrò stamane di buon'ora nelle nostre linee ad est di Armentières; due nostri uomini mancano.

PARIGI, 20. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente in data 19 corrente dice:

Lotta di artiglieria violenta nella cutva della Corna e a nord di Monastir. I nostri tiri di distruzione hanno provocato esplosioni in due batterie nemiche di grosso calibro e in un deposito di munizioni.

Gli aviatori alleati hanno proceduto a importanti bombardamenti. Sessanta velivoli hanno gettato nella regione di Prilep 1500 chilogrammi di esplosivi causando un gran numero di incendi.

PIETROGRADO, 20. — Un comunicato del grande stato maggiore in data di oggi dice:

Fronte occidentale - In direzione di Riga il nemico ha bombardato le nostre trincee ad ovest della strada Riga-Mitau. Sul rimanente del fronte fuoco di fucileria, ricerche di esploratori e attività di aviazione.

Fronte romeno - Nella giornata del 19 corrente il nemico fece ostinati attacchi in direzione di Okna-Onesci. Fin dal mattino l'avversario attaccò i romeni nella regione del fiume Slonik e verso sera, dopo combattimenti accaniti e ininterrotti, riuscì ad impadronirsi di parte delle trincee romene ed a respingere le truppe romene verso il margine sud-occidentale di Okna. Il nemico fin dal mattino lanciò attacchi ostinati sul settore Grozesci-Fabrika-De-stakleria, ove riuscì durante la giornata a compiere una incursione. Il combattimento continua.

In direzione di Fokscani dal mattino del 19, dopo una preparazione di artiglieria, i tedeschi presero l'offensiva dalle due parti della ferrovia Fokscani-Ajoud. A mezzogiorno i tedeschi riuscirono ad impadronirsi della prima linea delle trincee ad ovest della stessa ferrovia, ma un contrattacco li sloggiò e ristabilì la situazione. Ad est della ferrovia, sotto la forte pressione dei tedeschi, i romeni furono costretti a ripiegare verso l'estremità sud del villaggio di Merescenci.

Sul rimanente del fronte fuoco di fucileria.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena ha inviato al Sindaco di Roma il telegramma seguente:

« Mi giunge come sempre graditissimo il saluto au-

gurale di Roma da Lei nobilmente espresso. Voglia, La prego, rendersi interprete dei miei più sentiti ringraziamenti per la nuova gentile manifestazione.

ELENA ».

Per le lettere ai combattenti. — L'intendenza generale dell'esercito ha disposto che tutte le corrispondenze indirizzate a militari mobilitati, dirette in zona di guerra e recati nell'indirizzo la località dove il destinatario risiede, anziché l'indicazione prescritta: Zona di guerra, sieno dagli uffici postali consegnate al locale Comando dei RR carabinieri, il quale inoltrerà le corrispondenze stesse all'ufficio postale militare competente. Gli uffici civili dovranno effettuare tale consegna giornalmente a mezzo di apposito impiegato incaricato.

Viaggi degli impiegati. — Per i viaggi a prezzo ridotto degli impiegati dello Stato e loro famiglie, dei maestri elementari, nonché delle famiglie dei militari, fu - com'è noto - disposto, con decreto Luogotenenziale, e con decorrenza dal 1° febbraio u. s., per la limitazione del numero dei viaggi stessi e furono pure stabilite le modalità per ottenere le riduzioni. In conseguenza di tali disposizioni non sono più validi gli scontrini staccati dai libretti ferroviari, dovendosi invece presentare alle biglietterie delle apposite richieste; mentre i libretti o le tessere restano in vigore quali documenti d'identità personale.

Avviene però, l'equamente, che sieno ancora presentati alle biglietterie i predetti scontrini invece delle richieste; oppure che gli utenti viaggino senza gli indicati documenti giustificanti il diritto alla riduzione (tessere o libretti), per cui o debbono pagare all'atto della partenza il prezzo del biglietto ordinario, o sono poi sottoposti a contravvenzione.

Si richiama quindi su quanto sopra l'attenzione di coloro che fruiscono delle indicate riduzioni per evitare loro noie e dispendi.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e lavoro riceve dal suo corrispondente ufficiale: « *New-York, 14*: D p) ribasso di quaranta soldi, la seta giapponese recuperava quotazioni precedentemente telegrafate. Altre provenienze prezzi invariati, tranne sete cinesi rialzate venti soldi causa rialzo argento. Cambio dollaro L. 7,42 ».

TELEGRAMMI "STEFANI",

LONDRA, 20. — Il Re ha così telegrafato al presidente della Repubblica cinese: « Ho appreso con grande piacere l'entrata in guerra della Cina a fianco degli alleati, e desidero presentare cordiali felicitazioni alla grande Repubblica che presiedete e che si volle associare con i paesi coalizzati contro la politica aggressiva delle potenze centrali ».

LONDRA, 20. — Tutti i giornali mettono in evidenza l'inizio della nuova offensiva italiana, dichiarata nei comunicati austriaci di una violenza senza precedenti.

Il *Times*, annunciando la nuova battaglia sulla fronte Giulia, fa una breve storia di tutte le precedenti offensive, rilevando le difficoltà superate e i successi ottenuti dagli italiani.

Il *Manchester Guardian* ricorda che l'anno scorso la Russia condì l'Italia durante l'offensiva nemica nel Trentino. Ora è la volta che l'Italia aiuta la Russia nelle dure contingenze in cui versa.

LONDRA, 20. — Informazioni sul disastroso incendio di Salonico recano che il fuoco scoppiò il 18 corrente e durò tutta la giornata del 19. Più di metà della città entro la cinta è completamente distrutta. Non potendosi procurare in città ricovero alle moltissime persone rimaste prive di tetto, queste vengono avviate verso i villaggi circostanti il più presto possibile. Fino a ieri mancavano informazioni sul numero delle vittime. L'incendio poté essere dominato ieri sera.

ZURIGO, 20. — Si ha da Budapest: Alessandro Wekerle è stato nominato presidente del Consiglio ungherese e ha prestatto giuramento nelle mani del Re.

ATENE, 20. — È stato pubblicato un decreto che ordina la mobilitazione delle classi del 1916 e 1917, comprendendovi anche i profughi israeliti e musulmani della Grecia irredenta, che soggiornano nella vecchia e nella nuova Grecia, e i musulmani della nuova Grecia della classe del 1915.

I giornali dicono che è stato arrestato il principe Ipsilanti, grande scudiero del Re.

QUEBEC, 20. — Un'esplosione, seguita da incendio, si è verificata nella fabbrica di Rigaud, nella contea di Quebec. Una quarantina di case sono state rase al suolo dalla forza dell'esplosione.

Vi sarebbero trentotto scomparsi, di cui circa duecentocinquanta orti.